

Autorità Idrica Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 7 del 16/01/2026

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L' ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (COMMA 862 ART. 1 L. 145/2018 E S.M.I.).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATI:

Autorità Idrica Toscana

-
1. l'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
 2. l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

VISTI:

- La Legge n. 145/2018, ed in particolare l'art. 1, comma 859 il quale recita: "*A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231";*
- Il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (articolo 9, comma 2) – "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" ed in particolare il comma 2 dell'art. 9 è volto espressamente alla tempestiva attuazione della Riforma 1.11 (Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario"), ed ha la finalità di favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni prevedendo:
 - a) l'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali entro il 28 febbraio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
 - b) limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 l'indicatore di riduzione del debito pregresso può essere calcolato sulla base dei dati contabili dell'ente, opzione subordinata alla comunicazione ex comma 867 dello stock relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+) nonché alla previa verifica da parte dell'organo di revisione;
- La Circolare 7 aprile 2022, n. 17, rubricata "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni – Adempimenti previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152";
- Circolare 3 gennaio 2021 n. 1 ad oggetto "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-

Autorità Idrica Toscana

legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative”;

TENUTO CONTO che l'applicazione della misura di garanzia “*Fondo garanzia debiti commerciali*” è basata sulla verifica di due indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lett. a) e b), della citata Legge n. 145/2018:

1. Indicatore di riduzione del debito pregresso: il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Alternativamente il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non deve essere superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
2. Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: è calcolato come media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti deve essere pari o minore di zero;

DATO ATTO che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, l'accantonamento al “*Fondo di garanzia dei debiti commerciali*”, deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, con apposita delibera dell'organo esecutivo;

DATO ATTO che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2018 dispone che:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPe di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e

Autorità Idrica Toscana

previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

RICORDATO inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “*decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture”;*

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane (Allegato n. 1 - agli atti in data 14/01/2026 prot. n. 468), con la quale comunica le seguenti risultanze estratte dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, alla data del 08.01.2026:

- Totale importo scaduto e non pagato (Stock del debito al 31/12/2025): -23,19 euro;
- Tempo medio ponderato di pagamento: 9 giorni;
- Tempo medio ponderato di ritardo: -21 giorni;
- Importo documenti ricevuti nell’esercizio: 691.979,91 euro;
- Indice di tempestività dei pagamenti 2025 (ITP): -21,42 giorni;

DATO ATTO che nella relazione medesima, si rappresenta che l’Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente ed altresì, che, in virtù dei sopra citati dati, non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

CONSIDERATO, quindi, che nel 2025 non vi è stato né un peggioramento dello stock del debito né il mancato rispetto dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti;

ACCERTATO pertanto, che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non deve provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l’accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali dell’anno 2026 di alcun importo;

ACQUISITI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 25 dello Statuto dell’Ente;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI DAREA ATTO del rispetto delle condizioni di cui:
 - a. alla lettera a) del comma 859 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 tenuto conto che il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio 2025, è pari ad euro -23,19, esattamente uguale a quello rilevato alla fine dell’esercizio 2024, di euro - 23,19;
 - b. alla lettera b) del comma 859 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2025, pari a giorni -21,42, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2022;

Autorità Idrica Toscana

-
- c. al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
 - 3. Di prendere atto, in considerazione del rispetto delle condizioni di cui al punto 2 del dispositivo, che questo Ente non è tenuto ad effettuare, per l'anno 2026, alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L' ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (COMMA 862 ART. 1 L. 145/2018 E S.M.I.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 16/01/2026 .

IL DIRIGENTE

Dott. Massimiliano Refi

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005